



DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER USO PUBBLICO

- Definizione
- Pre-requisiti
- Cosa occorre fare
- Informazioni sull'istanza
- Normativa di riferimento
- Codice attività ATECO
- Annotazioni

➤ DEFINIZIONE

L'impianto di distribuzione carburanti è il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Per carburanti si devono, invece, intendere l'insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri prodotti per autotrazione idonei alla vendita.

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti sono attività libere sulla base dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 32 del 1998. È cessato, pertanto, il regime di concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito dalla Legge n. 1034/1970).

Con la Legge n.133 del 06/08/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, è stata, in particolare, introdotta la liberalizzazione completa del settore. L'art. 83 bis, comma 17 della Legge prevede, infatti, che al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

- **impianto stradale:** complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
- **impianto ad uso privato:** complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

È possibile, inoltre, distinguere tra **tre** diverse **tipologie** di impianti di distribuzione carburante:

- **Stazione di rifornimento**, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo;
- **Stazione di servizio**, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti con serbatoi, comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo ed, eventualmente, altri servizi accessori;
- **Chiosco**, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed all'esposizione e commercializzazione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli.

Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un **gestore** al quale viene rilasciata la licenza UTF. Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.

L'esercizio di un impianto stradale:

- non può essere sospeso, fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio. Con riferimento alle ferie, la sospensione del servizio non può essere superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione. Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.
- deve essere svolto nel rispetto degli orari di apertura e dei turni festivi previsti dalla normativa di settore.
In particolare, gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantatre ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l'apertura obbligatoria dell'impianto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e di articolare l'orario di servizio antimeridiano dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e quello pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc..) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.

Recentemente è stata effettuata una profonda revisione della normativa di settore. A tal proposito, è opportuno sintetizzare i contenuti di tre provvedimenti legislativi:

- Il **Decreto Legge del 31 gennaio 2007, n. 7** in materia di "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art. 2), convertito con modificazioni dalla legge del 2 aprile 2007 n. 40.
Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, i gestori della rete stradale di interesse nazionale e autostradale devono utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati dai distributori presenti lungo le tratte della rete autostradale e delle strade extraurbane principali. Ne consegue un onere informativo per i gestori degli impianti.
- il **Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98** in materia di "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti" (art. 28), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
Nell'ottica di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, l'emanazione di tale provvedimento consente in tali impianti – fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione – di esercitare l'attività di:
 - somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla normativa vigente;
 - un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq. In tale ultimo caso, con le modifiche apportate dal D.L. 2

marzo 2012, n. 16, è previsto che ci sia la condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

- la vendita di pastigliaggi, ovvero caramelle, confetti, cioccolatini, chewing-gum, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili.

- Il **Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1**, in materia di "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (artt. 17, 18, 19 e 20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Con tale atto è stata introdotta una ulteriore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività di distribuzione del carburante. In particolare, è previsto che:

- con decorrenza 25 marzo 2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;
- a decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;
- in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico
- è possibile l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (naturalmente, previo possesso dei requisiti di onorabilità e professionali), di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, di rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
- è, inoltre, possibile la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

➤ PREREQUISITI

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali.

Tale possesso si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti devono essere posseduti anche dal gestore.

L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell'esercente l'attività.

REQUISITI MORALI

Non possono, pertanto, esercitare l'attività in esame coloro che:

- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a

– misure di sicurezza;

- hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

I divieti imposti per l'esercizio dell'attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

REQUISITI PROFESSIONALI

Tale tipologia di requisiti sussiste con riferimento alle attività commerciali svolte dai gestori di impianti di distribuzione di carburanti.

Pertanto, per l'esercizio di tali attività commerciali "accessorie" - Commercio al dettaglio, Commercio della stampa quotidiana e periodica, Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – bisognerà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla relativa normativa di settore.

REQUISITI STRUTTURALI

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

In particolare, in conformità all'art. 9 del Regolamento Regionale del 20 gennaio 2012, n. 1, al fine di favorire la diffusione dei carburanti ecocompatibili, i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dotati almeno di:

- benzine, gasoli e almeno uno fra gpl, metano e idrogeno;
- dispositivi di self-service pre-pagamento o post-pagamento;
- almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione e una di metano o gpl o idrogeno a doppia erogazione, quando separate;
- un locale per ricovero gestore con annesso servizio igienico, di dimensioni complessive non inferiori a 25 metri quadri;
- servizi igienico-sanitari per l'utenza, anche per chi versa in condizioni di disabilità;
- idonee pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- superficie utile ad assicurare che il rifornimento dell'impianto avvenga totalmente all'interno dell'area del punto vendita, senza che vi siano interferenze con la sede stradale;
- impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 32 del 1998, la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle cosiddette "zone territoriali di tipo 1", ovvero la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.

È consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un'area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e sicurezza sul lavoro.

REQUISITI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati **gestori**, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le

associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, può esperire un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

➤ COSA OCCORRE FARE

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti – e le successive modifiche degli impianti - sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune – che può indire a tal fine anche una conferenza dei servizi - nel quale è esercitata l'attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, alle previsioni in materia di sicurezza antincendio.

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i contenitori-distributori mobili destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Tali attrezzature sono assimilabili ai depositi essendo destinati a mezzi ai quali è inibita la circolazione su strada e pertanto impossibilitati a rifornirsi presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti (Decreto Ministeriale 19/03/1990)

L'attività può essere iniziata soltanto **dopo** il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'**esito positivo** del collaudo, ovvero a seguito di richiesta di **esercizio provvisorio**.

Si evidenzia che il nuovo impianto stradale deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire.

COLLAUDO

Ad **ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio**, i nuovi impianti - ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia -, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere **collaudati**, su **richiesta** del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal SUAP alla presenza del titolare stesso dell'autorizzazione o suo delegato.

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.

Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione può disporre un nuovo collaudo.

Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:

- aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;
- variazione del numero dei serbatoi;
- variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati.

Il collaudo di tutti gli impianti deve essere effettuato **ogni quindici anni** dalla precedente verifica.

Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un rimborso spese forfettario pari ad Euro 250,00, a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione.

ESERCIZIO PROVVISORIO

In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'**esercizio provvisorio dell'impianto** per un periodo non superiore a 180 giorni. A tale richiesta, va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Ai sensi del DPR n. 151/2011 – con cui è stato emanato il nuovo Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie (A – Attività a basso rischio; B – Attività a medio rischio; C – Attività a alto rischio) in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nello specifico, i distributori carburante rientrano nella **Categoria “C” – Attività a elevato rischio**.

Per le nuove attività è, pertanto, necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco provveda ad una preventiva **valutazione della conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio**. Attraverso il SUAP o l'ufficio comunale al quale è stata inviata la richiesta di permesso a costruire, quindi, l'imprenditore dovrà inviare ai Vigili del Fuoco il progetto del locale. Entro 60 giorni dall'inoltro, il Comando darà il parere sull'eventuale adeguatezza dell'opera alle norme antincendio.

Terminata la costruzione, per dare inizio all'attività, l'imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente una **“Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio”** con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l'imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività.

Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli per verificare il rispetto delle norme antincendio e, in caso positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche apportate non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all'ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l'attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVFF il rilascio di un **nulla osta di fattibilità**. Esso si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera. Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte dell'imprenditore.

È, inoltre, data facoltà a coloro che intendono avviare attività rientranti nelle categorie B e C richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere delle **verifiche in corso d'opera**, al fine di esaminare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato. Il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall'avvio

📌 INFORMAZIONI SULL'ISTANZA

VALIDITÀ DELLA SCIA

In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del **Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160**, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è **presentata presso il Registro delle Imprese**, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.

Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.

TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di **novanta giorni** dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.

➤ NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA EUROPEA

- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 21-10-2009, n. 2009/126/CE.** Direttiva relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

NORMATIVA NAZIONALE

- **Sentenza (Consiglio di Stato) 17-9-2012, n. 4911.** Limiti alla programmazione comunale in merito a distributore di carburante pubblico
- **Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 3-8-2012.** Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la legge 15 luglio 2011 n.111, art. 28 - Richiesta di chiarimenti da parte delle Regioni e delle Province autonome
- **Sentenza (Consiglio di Stato) 3-7-2012, n. 3889.** Distributori di carburante stradali compatibili ovunque
- **Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 27-6-2012, n. 8660.** Attuazione del DPR 01.08.2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti
- **Sentenza (Consiglio di Stato) 24-4-2012, n. 2456.** Abolite le distanze fra impianti di distribuzione di carburante
- **Decreto legge 24-1-2012, n. 1.** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
- **Legge 15-12-2011, n. 217.** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 12-9-2003.** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto
- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 29-10-1999.** Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg"
- **Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 9-3-1998, n. P322/4113.** Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione
- **Decreto legislativo 11-2-1998, n. 32.** Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 13-10-1994.** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg

NORMATIVA REGIONALE

- **Regolamento del 20 gennaio 2012, n.1.** Regolamento di attuazione della Legge regionale 29

marzo 2006, n.6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"

- **Legge regionale 29 marzo 2006, n.6.** Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

📌 CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Dalla classe 47.30 sono escluse:

- *commercio all'ingrosso di combustibili, cfr. 46.71;*
- *commercio al dettaglio di gas di petrolio liquefatti per uso domestico, cfr. 47.78*

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

Attività di:

- *commercio al dettaglio di carburanti incluso il gpl, per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aerei;*
- *commercio al dettaglio di prodotti lubrificanti e antigelo per autoveicoli;*
- *inclusi i punti vendita di carburante per autotrazione con stazione di servizio annessa.*

📌 ANNOTAZIONI

La disciplina nazionale in materia di obblighi di **distanze minime per installazione di impianti di carburante** è superata dal diritto e libertà di stabilimento sancita dalla giurisprudenza Ue.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza del 27 aprile 2012, n. 2456 modificando il precedente orientamento che si era formato prima dell'intervento della sentenza della Corte di Giustizia Ue in materia di libertà di stabilimento (11 marzo 2010, causa C-384/08) che ha dichiarato contrarie alla normativa europea le disposizioni italiane (Dlgs 32/1998 e leggi regionali attuative) che prevedono obblighi di rispetto di distanze minime tra impianti di carburante su strada.

Il rispetto di distanze minime, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, per i Giudici scoraggia se non impedisce, l'accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari. Ai sensi della pronuncia del Consiglio di Stato in parola, la distanza minima tra impianti non sarà più parametro da verificare in sede di autorizzazione di impianti di distribuzione di carburanti su strada.